

Publicato il 19/02/2024

N. 01163/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02486/2020 REG.RIC.
N. 00062/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2486 del 2020, proposto da Marican Heritage1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carinaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Settimio Di Salvo, Rocco Travaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2021, proposto da Marican Heritage1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carinaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Settimio Di Salvo, Rocco Travaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Eleonora Argo, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vincenzo Argo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2486 del 2020:

- del provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia n. 19 del 29.05.2020 recante diniego del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un polo logistico per l'e-commerce in Comune di Carinaro e di decadenza della convenzione stipulata con il Comune il 07.05.2019; in via presupposta del preavviso di diniego n. 5129 del 20.05.2020 e per quanto lesiva della richiesta di integrazione documentale di cui alla nota n. 6492 del 08.07.2019.

quanto al ricorso n. 62 del 2021:

- della delibera del Consiglio Comunale di Carinaro n. 28 del 28.10.2020.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carinaro e di Comune di Carinaro e di Eleonora Argo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La società Marican Heritage 1 s.r.l., con ricorso n. 486/2020 R.G., ha impugnato, per l'annullamento, il provvedimento n. 19 del 29.5.2020 con il quale il R.U.P. del S.U.E. del comune di Carinaro ha denegato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione, sul lotto di terreno sito in Comune di Carinaro e riportato in catasto al folio 1, particelle nn. 7, 8, 29, 59, 5115 e 5209, di un polo logistico per l'e-commerce in variante al P.U.C., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010, e ha preso atto della intervenuta decadenza della convenzione stipulata con il Comune il 07.05.2019.

1.1. – Con successivo ricorso n. 62/2021 R.G. la suindicata società ha impugnato la conseguente delibera del Consiglio Comunale di Carinaro n. 28 del 28.10.2020, con la quale è stata approvata la proposta, a firma del Sindaco, recante:

(i) “la presa d'atto dell'avvenuta decadenza della variante al piano regolatore ottenuta dalla Marican Vega 32 (ora Marican Heritage 1, ad essa subentrata) in ragione della mancata realizzazione delle opere nei termini della convenzione (in aderenza a quanto già deliberato con il provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia n. 19 del 29.5.2020)”;

(ii) “l'annullamento e comunque la revoca della variante al piano regolatore adottata con la deliberazione del Commissario Straordinario

n. 13 del 4.4.2019 ed ogni atto presupposto (tra cui innanzitutto il parere favorevole espresso con la deliberazione del Commissario straordinario n. 1 dell'8.1.2019), connesso e consequenziale alla stessa, in quanto tutti adottati su false rappresentazioni riferite dal proponente circa il possesso dei terreni, così determinandosi i vizi descritti in premessa ed un'errata valutazione dell'interesse pubblico sotteso ai provvedimenti oggi annullati”.

2. – Quanto al provvedimento n. 19 del 29.5.2020 (impugnato con il ricorso n. 2486/2020 R.G.), la ricorrente Marican Heritage 1 s.r.l. ne ha dedotto l'illegittimità sul presupposto che il Comune avrebbe erroneamente ravvisato un difetto di legittimazione della richiedente Marican Vega 32 s.r.l. alla formulazione della domanda di p.d.c. in relazione alla (in)disponibilità dei terreni interessati dal progetto edilizio, sostenendo, per contro, di essere a tanto pienamente autorizzata in forza del contratto di affitto dei suddetti fondi del 31.10.2016, per effetto del quale alla locataria Marican Agricolture s.r.l. – società partecipata al 100% dalla capogruppo Marican Holding, analogamente alla ricorrente – è stato concesso il diritto di *“richiedere presso i competenti uffici qualsiasi autorizzazione necessaria per la realizzazione d'opere per destinazione d'uso o per qualsiasi opera che quest'ultima intenda realizzare”* (cfr. art. 7 del contratto).

2.1. – Con il secondo motivo ha lamentato che l'avversata declaratoria di decadenza dalla convenzione e il diniego di p.d.c. sarebbero viziati da incompetenza, essendo la relativa adozione rimessa all'Organo consiliare (e non al R.U.P.) e, comunque, inficiati da carenza dei presupposti, sul rilievo che il mancato inizio dei lavori nei termini fissati dall'art. 14 della convenzione n. 3090 del 2019 sarebbe imputabile, a

ben guardare, all'amministrazione comunale (motivo *sub* III). Con il motivo *sub* IV, infine, ha dedotto che la declaratoria di decadenza per omesso rispetto dei termini – in violazione dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/90 – non sarebbe contenuta nel preavviso di diniego.

3. – Quanto ai provvedimenti gravati con il ricorso n. 62/2021 R.G., la Marican Heritage 1 s.r.l. ne ha dedotto l'illegittimità sul rilievo dell'inesistenza del presupposto della falsa dichiarazione (motivo *sub* I), per violazione, declinata sotto diversi profili, dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/90 (motivi *sub* II, III e V) nonché delle disposizioni in materia di conferenza di servizi e del principio del *contrarius actus* (motivo *sub* IV) e, quanto alla declaratoria di decadenza, per violazione dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/90 (motivo *sub* VIII) e in ragione della sostenuta inesistenza (o comunque non imputabilità) del presupposto costituito dal mancato inizio dei lavori nei termini fissati dall'art. 14 della convenzione n. 3090 del 2019.

4. – Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Carinaro, articolando ampie controdeduzioni ai rilievi formulati *ex adverso* e concludendo per la reiezione di entrambi i ricorsi, siccome infondati, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso n. 486/2020 R.G. stante l'omessa impugnazione della (precedente) nota n. 6492 dell'8.07.2019 – di cui ha rivendicato il contenuto provvedimentoale – nella quale già avrebbe rappresentato alla società ricorrente l'assenza di disponibilità dei terreni.

4.1. – Nel giudizio di cui al n. 62/2021 R.G. si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso, anche la sig.ra Eleonora Argo, comproprietaria (per il 13,33%) insieme con i germani Argo Vincenzo (1962) ed Argo Rossana (1957), iure hereditatis della defunta sua genitrice sig.ra Raffaelina

Stabile, di alcuni suoli ricadenti nel Comune di Carinaro (CE), tra i quali, per quanto qui interessa, quelli allibrati nel N.C.T. del detto Comune al foglio n. 01, p.lle nn. 07, 5209, 59 e 5115, della complessiva estensione di mq. 200.000 circa.

5. – Entrambe le controversie sono state discusse e trattate in decisione all'udienza pubblica del 13.12.2023, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memorie e documenti, ciascuna insistendo per l'accoglimento delle domande per come rispettivamente formulate.

6. – Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, stante la ravvisata sussistenza di evidenti elementi di connessione soggettiva e oggettiva tra gli stessi, siccome afferenti alla medesima vicenda fattuale e procedimentale e considerato che gli atti impugnati con il ricorso n. 62/2021 R.G. si pongono in rapporto di consequenzialità rispetto alla reiezione della domanda di p.d.c. di cui al provvedimento n. 19/2020, tenuto conto delle ragioni a quest'ultimo sottese.

7. – Il ricorso n. 486/2020 R.G. è manifestamente infondato, il che consente di prescindere dalla disamina delle eccezioni in rito sollevate dal Comune e dalla controinteressata.

8. – Merita piena condivisione, invero, la motivazione resa a supporto dell'impugnato diniego, incentrata sulla rilevata carenza di legittimazione della richiedente società Marican Heritage 1 s.r.l., siccome sprovvista di un titolo (contrattuale) idoneo a fondare il possesso esclusivo e integrale dei terreni sui quali dovrebbe essere realizzato il progettato, imponente intervento edilizio.

9 – Non può utilmente essere richiamato, in senso contrario, il contratto di locazione (*recte*: affitto) del 30.3.2016 dei terreni *de quibus*,

intervenuto tra la Marican Agricolture s.r.l. e i sigg.ri Argo e Stabile.

9.1. – Anzitutto perché, come indicato nella motivazione del diniego (e riconosciuto dalla medesima ricorrente), *“il verbale redatto dalla comunione dei proprietari non è firmato da tutti i proprietari risultando assente la sig.ra Stabile Raffaelina, quindi l’autorizzazione presente nel contratto di locazione descritto all’art. 7 del contratto stesso, è carente di titolarità”*.

9.2. – In secondo luogo perché sussiste alterità soggettiva tra la società contrente (Marican Agricolture s.r.l.) e la società richiedente il permesso (Marican Heritahge 1 s.r.l.).

10. – Quanto al primo profilo, il menzionato verbale, che avrebbe conferito a Raffaele Stabile, nella sua qualità di amministratore della comunione, il potere di stipulare il contratto di affitto, non è sottoscritto da tutti i contitolari del diritto di proprietà sui terreni interessati dall’intervento edilizio.

10.1. – Il rilievo è già di per sé dirimente ove si consideri che per modificare, come nel caso di specie, la destinazione di un bene comune (il terreno agricolo sarebbe stato trasformato in un insediamento industriale), è necessaria l’unanimità di tutti i comproprietari, atteso che il disposto dell’art. 1102 c.c. impone che l’uso della cosa debba avvenire senza che se ne *“alteri la destinazione”*, per il cui mutamento è di conseguenza necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti (v., *ex multis*, Cass. Civ., sez. VI, 23.6.2017, n. 15705). Tale necessaria unanimità manca, per quanto detto, nel verbale che avrebbe autorizzato Raffaele Stabile ad affittare, per conto di tutti i comunisti, un terreno agricolo su cui edificare un insediamento industriale (di contro risulta incomprensibile la portata argomentativa dell’affermazione – p. 8 del

ricorso – secondo cui la mancata sottoscrizione della sopra *cit.* comproprietaria sarebbe rilievo “*privo di consistenza reale*” visto che “*la sig.ra Raffaellina Stabile è deceduta*”).

10.2. – L’acclarata insussistenza di una situazione di possesso esclusivo che si pretende discendere dal contratto di affitto dei terreni è circostanza di per sé idonea, pur a fronte dell’encomiabile sforzo defensionale della società ricorrente, a privare di qualsivoglia efficacia le ulteriori argomentazioni spese a sostegno della dedotta legittimazione a richiedere il titolo abilitativo il cui diniego è in questa sede contestato.

10.2.1. – La giurisprudenza ha da tempo affermato che “*il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che ha la totale disponibilità del bene, non essendo sufficiente la proprietà di una sola sua parte o quota. Il comproprietario, quindi, non può essere legittimato, per l’evidente ragione che diversamente opinando il suo contegno autonomo finirebbe per pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivide la posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento*” (Consiglio di Stato, Sez. II, 21/07/2023, n. 7158).

10.2.2. – Sicché, in caso di pluralità di proprietari (o possessori) del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio deve provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà (o il possesso) sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di *cd. pactum fiduciae* intercorrente tra i vari contitolari, ciò che certamente non è predicabile nel caso di specie posto che la sig.ra Eleonora Argo, coerede

di Raffaolina Stabile e comproprietaria dei terreni *de quibus*, ha promosso impugnazione dinanzi a questo T.A.R. (n. 2569/2019 R.G., giudizio nel quale si è costituita la Marican Vega 32 s.r.l.) avverso gli atti che autorizzavano la variante semplificata al piano regolatore *ex art. 8* del D.P.R., 160/2010 richiesta da Marican Vega 32, deducendo di essere anch'ella proprietaria e possessore dei fondi agricoli, oggetto di una più ampia divisione tra coeredi.

11. – Quanto al secondo profilo, è indiscutibile che il soggetto che ha chiesto l'attivazione della procedura *ex art. 8 DPR 160/2010* (la Marican Vega 32 s.r.l., alla quale è succeduta la ricorrente Marican Heritage 1 s.r.l, subentrata “*in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Marican Vega 32 s.r.l. per effetto della operazione straordinaria di fusione per incorporazione della seconda nella prima avvenuta in data 22.11.2019*”) è diverso e distinto dal soggetto che, in tesi, avrebbe avuto la piena disponibilità – come detto invece soltanto parziale – dell'area oggetto dell'istanza (la Marican Agricolture Società Agricola s.r.l.).

11.1. – Nessuna consistenza assume, al riguardo, l'argomento che la società titolare del contratto di locazione Marican Agricolture e quella che ha avanzato le richieste edilizie Marican Vega 32, poi Marican Heritage 1, siano entrambe partecipate al 100% dalla capogruppo Marican Holding, non essendo condivisibile la conseguenza che parte ricorrente vorrebbe trarne, cioè a dire che “*gli effetti degli atti giuridici posti in essere dalle singole società non sono scindibili in modo atomistico, bensì in rapporto di direzione e coordinamento, sono riferibili pienamente al Gruppo Marican considerato unitariamente*”.

11.2. – A tale conclusione – secondo la quale, giova ripetere, il gruppo Marican Holding S.p.A., per effetto dei contratti sottoscritti dalla

Marican Agricolture s.r.l. (ivi incluso quello di compravendita dei 4/6 dei terreni in parola del 31.10.2016), sarebbe titolare della piena disponibilità delle aree oggetto di locazione (e, come detto, anche di compravendita, sebbene solo per i 4/6) – ostano insuperabilmente basilari principi di diritto (privato) in punto di imputazione soggettiva degli effetti giuridici degli atti contrattuali, venendo in rilievo nel caso che occupa società di capitali aventi, ancorché partecipate in via totalitaria dalla “ *Holding* ”, autonoma e distinta personalità giuridica, di guisa che, contrariamente a quanto dedotto, risulta giuridicamente impossibile una “ *riconduzione* ” dei diritti (di proprietà) e delle situazioni giuridiche (possesso) oggetto dei menzionati contratti al “ *Gruppo* ” (Marican) nel suo complesso, pena la assoluta vanificazione dello “ *schermo* ” costituito dalla personalità giuridica (e dalla correlata autonomia patrimoniale perfetta) propria delle società di capitali.

11.3. – Ciò – si aggiunga – senza neppure voler considerare che il contratto di locazione agraria intercorso tra Stabile Raffaele e la Marican Agricolture s.r.l. non sembra idoneo a conferire alcun potere edificatorio, trattandosi di un mero affitto rustico.

12. – In definitiva, alcuna legittimazione sussisteva in capo alla Marican Vega 32 s.r.l. in ordine alla possibilità anche solo di dare avvio al procedimento speciale *ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010* e, a monte, alcuna legittimazione sussisteva in capo alla stessa Marican Agricolture Società Agricola a r.l.

12.1. – Quanto osservato è sufficiente – anche a prescindere dalla dedotta anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale per la divisione dei terreni nell’ambito del contenzioso insorto tra i germani Stabile rispetto al contratto di compravendita dei 4/6 dei terreni *de*

quibus (p. 8 e s. della memoria del Comune depositata in data 12.9.2020) – per ritenere destituito di fondamento il motivo *sub I*.

13. – In ordine alle ulteriori doglianze articolate in ricorso, anch'esse immeritevoli di condivisione, si osserva brevemente quanto segue.

13.1. – Non coglie nel segno il lamentato difetto di competenza del R.U.P., in luogo dell'Organo consiliare, a dichiarare la decadenza dalla convenzione (motivo *sub II*) ove si consideri che con successiva delibera n. 28 del 28.10.2020 il Consiglio Comunale di Carinaro l'ha espressamente fatta propria, approvando la proposta, a firma del Sindaco, recante, *inter alia*, la presa d'atto di siffatta decadenza (in aderenza a quanto già deliberato con il provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia n. 19 del 29.5.2020).

13.1.1. – Né, in ogni caso, può condividersi la tesi secondo cui la declaratoria della decadenza dalla predetta convenzione rientrerebbe – al pari della determina del Commissario Straordinario di approvazione del programma ex art. 8 del D.P.R. 160 del 2010 – tra gli “*atti fondamentali*” ex art. 42 T.U.E.L. considerato che ai dirigenti compete l'attività di gestione tecnica - finanziaria - contabile e l'assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi o atti di diritto privato necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo, sicché, nella fase di esecuzione dei rapporti concessori, la competenza all'adozione di ogni relativa determinazione è esclusivamente riservata alla dirigenza (*ex multis* T.A.R. Roma, sez. II, 01/02/2022, n. 1185). Nemmeno pare dubbio che, diversamente da quanto opinato in ricorso, alla stregua delle espressioni adoperate dai paciscenti nella *cit.* convenzione del 2019 (ad es. “*termine massimo*”: cfr. art. 14) e, soprattutto, della natura e dell'oggetto della stessa, i termini di inizio e conclusione dei lavori ivi

stabiliti debbano intendersi perentori, in analogia a quanto accade a proposito dei termini fissati in caso di rilascio di un titolo abilitativo edilizio.

13.2. – Anche le censure *sub* III e IV vanno disattese, la prima considerato che – in disparte quanto sopra rilevato in ordine al difetto di legittimazione, che è ragione assorbente – l’invocata sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale correlata all’evento pandemico non è riferibile a quelli pattizi, attenendo propriamente a quelli procedurali; la seconda sull’ovvio rilievo che la declaratoria di decadenza non si attegga a provvedimento di diniego ma ha natura meramente dichiarativa e presuppone l’accertamento di un effetto che consegue *direttamente* al ricorrere del presupposto legislativamente indicato (la contestata decadenza, in altri termini, è diretta conseguenza del diniego del PdC rispetto al quale è stato peraltro puntualmente reso il relativo preavviso).

14. – Acclarata l’infondatezza del ricorso n. 2486/2020 R.G., lo scrutinio del Collegio deve ora focalizzarsi sul ricorso n. 62/2021 R.G., quindi sulle dedotte ragioni di illegittimità dei provvedimenti ivi impugnati.

15. – Malgrado l’enfasi (e la ridondanza) argomentativa calata nei motivi di censura non è possibile addivenire a un esito diverso dalla reiezione del gravame, che si palesa infondato per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.

15.1. – È sufficiente osservare, a fronte di quanto sinora posto in rilievo in ordine alla carenza di legittimazione sostanziale della società ricorrente, che l’impugnato provvedimento di autotutela assume – ad avviso del Collegio – una chiara connotazione di doverosità, poggiando esso sul ravvisato vizio genetico della intera procedura, derivante

dall'assenza di un titolo idoneo a conferire alla società c.d. proponente la disponibilità dei fondi oggetto del progettato intervento edilizio, circostanza che, sottaciuta dalla ricorrente all'amministrazione, ha indotto quest'ultima in errore in merito alla ricorrenza del presupposto fondante dell'intero sviluppo procedimentale.

15.2. – È noto che l'esercizio del potere di autotutela ha, di regola, carattere discrezionale; esistono, però, alcune ipotesi di annullamento doveroso, come nel caso in cui – ed è quello di specie – il destinatario ha ottenuto il provvedimento inducendo in errore l'Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà (non necessariamente operando con dolo). In altri termini, se è vero in via generale che il potere della P.A. di annullare in via di autotutela un atto amministrativo illegittimo incontra un limite generale nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento comunque ingenerato dall'iniziale adozione dell'atto (i quali plasmano il conseguente obbligo motivazionale), è parimenti vero che le medesime esigenze di tutela non possono dirsi sussistenti quando il contegno del privato ha consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo.

15.3. – L'incompleta e capziosa rappresentazione fornita dalla ricorrente in ordine alla disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'imponente intervento edilizio è efficacemente stigmatizzata nella motivazione dell'impugnata delibera n. 28 del 28.10.2020, nella quale si legge che *“[L]a procedura che ha condotto alla variante semplificata ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 è stata viziata dalla rappresentazione falsa da parte di Marican Vega 32 (ora Marican Heritage 1 S.r.l.), offerta alla Pubblica Amministrazione, di avere il possesso dei terreni, mentre i documenti poi*

acquisiti e le vicende successive hanno dimostrato che al più la Marican Vega 32 ne aveva un detenzione qualificata come affittuario a fini di sfruttamento agricolo (e neanche direttamente, ma attraverso una società del gruppo la Marican Agricolture, titolare del rapporto di affitto agrario); inoltre tale vizio è reso ancora più grave dalla circostanza che è stato taciuto che i terreni su cui effettuare l'insediamento produttivo erano interessati da un giudizio di divisione (riguardante un compendio ereditario più ampio) in sede civile, soltanto il cui esito potrà dare certezza circa l'assegnatario dei terreni”.

La dedotta violazione dell'art. 21 *nonies*, dunque, non appare configurabile, come pure l'invocata pretermissione del preavviso di rigetto riferito alla decadenza, di cui si è già detto *supra* (§ 13.2.).

15.4. – Ben si comprende, dunque, contrariamente a quanto affermato (motivo sub IV), come non vi fosse alcuna esigenza di coinvolgere e/o audire altri enti in conferenza dei servizi, risultando pregiudicato il procedimento nella sua interezza e sin dal suo avvio in ragione della sviante rappresentazione fornita dalla società ricorrente in merito alla sussistenza di un titolo idoneo a legittimare la richiesta del titolo abilitativo di che trattasi.

16. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definendo i giudizi, così provvede:

1) dispone la riunione del ricorso n. 62/21 R.G. al ricorso n. 2486/20 R.G.;

- 2) rigetta il ricorso n. 2486/2020 R.G.;
- 3) condanna la ricorrente Marican Heritage1 s.r.l. alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Comune di Carinaro, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge;
- 4) rigetta il ricorso n. 62/21 R.G.;
- 5) condanna la ricorrente Marican Heritage1 s.r.l. alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Comune di Carinaro e di Eleonora Argo, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, come per legge, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

